

Si comunica che in data 5 ottobre è stato pubblicato nella GU il decreto interministeriale 2.8.2007 n. 161, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU, relativo all'incremento della TARIFFA delle REVISIONI che passa dagli attuali euro 25,82 ad euro **45,00**.  
Dal **20 ottobre p.v.**, pertanto, l'importo da richiedere ai soggetti che sottopongono a revisione il proprio veicolo è di euro **64,70**,

secondo le seguenti specifiche da indicare in fattura:

- Tariffa obbligatoria revisione, come aggiornata al DM 02/08/2007 n. 161 €45,00
- IVA 20% sulla tariffa della prestazione € 9,00
- Diritti DTT (esente IVA ex art. 15DPR n.633/72) (\*) € 9,00
- Corrispettivo del servizio di versamento postale (esente IVA ex art. 15 DPR n. 633/72) € 1,70

**TOTALE €64,70**

**MINISTERO DEI TRASPORTI****DECRETO INTERMINISTERIALE****2 agosto 2007, n. 161**

(G.U. n. 232 del 5.10.2007)

**Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <sup>(1)</sup>, e in specie l'articolo 104, comma 1, lettera nn), che ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte anche tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste ultime, nonché l'articolo 105, comma 3, lettera d), il quale ha attribuito alle province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

Visto l'articolo 80 <sup>(2)</sup>, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui all'articolo 80 <sup>(2)</sup>, comma 8, nonché quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80 <sup>(2)</sup>, comma 10;

Considerata la necessità che l'espletamento delle revisioni da parte degli uffici della motorizzazione civile avvenga senza oneri per lo Stato e, pertanto, che ogni spesa relativa resti a carico degli utenti;

Ritenuto che l'espletamento delle revisioni da parte delle imprese di cui al citato articolo 80 <sup>(2)</sup>, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attività;

Visto il decreto 22 marzo 1999, n. 143 <sup>(3)</sup>, con il quale sono state fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 <sup>(4)</sup> (legge finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio 2007 venga stabilito, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del richiamato articolo 80 <sup>(2)</sup>, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in misura eguale per le operazioni eseguite dagli uffici della motorizzazione civile e per quelle eseguite dalle imprese di cui al citato articolo 80 <sup>(2)</sup>, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Ritenuta la necessità che le predette tariffe siano adeguate alle mutate esigenze del mercato, tenuto conto degli intervenuti incrementi del costo del servizio erogato dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al citato articolo 80 <sup>(2)</sup>, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 9260 del 5 giugno 2007);

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (nota n. DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

*Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile*

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80 (2) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma.

#### Art. 2

##### *Revisioni svolte presso le officine autorizzate*

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80 (2), comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è fissata in Euro 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 (5), che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.

#### Art. 3

##### *Controlli*

1. Il controllo, anche a campione, dei veicoli sottoposti a revisione dalle imprese di cui all'articolo 80 (2), comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80 (2), è assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed è eseguito presso le stazioni prova degli uffici della motorizzazione civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della tariffa ha luogo con le modalità previste dal medesimo articolo 1 entro tre giorni dalla data di effettuazione del controllo. L'esito del controllo è riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio della motorizzazione civile, il quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento.

2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all'articolo 80 (2), comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all'espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di Euro 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalità stabilite dall'articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.

#### Art. 4

##### *Abrogazioni*

1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 (3) è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2007

*Il Ministro dei trasporti:* BIANCHI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze:* PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 77

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 030437 o "la motorizzazione" pag. 98181 o "codice della strada" pag. E.112 o "l'autotrasporto di merci" pag. 21/17.00 o "la patente di guida" pag. 21/17.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 22.07.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 22.07.00.

(2) Vedasi "codice della strada" pag. 080.00.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 01.01.00.

(3) Vedasi "la motorizzazione 1999" pag. 99179 o "codice della strada" pag. 32.03.00 o "la patente di guida" pag. 82.03.14 o "le revisioni dei veicoli" pag. 14.02.00, 31.02.00, 33.02.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1999.03/46.

(4) Vedasi "banca dati ITER" pag. 063308 o "la motorizzazione 2006" pag. 2006/505 o "codice della strada" pag. E.220 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2006.12/13.

(5) Vedasi "banca dati ITER" pag. 007545 o "la motorizzazione 1986" pag. 86644 o "codice della strada" pag. 228.00.01 o "la patente di guida" pag. 82.01.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 14.03.00 e 13.01.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1986.12/01 o "l'accordo A.T.P." pag. 16.01.00.

#### NOTE

Le tariffe per le revisioni dei veicoli, sia presso gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile) sia presso le

officine autorizzate, passano dagli attuali 25,82 euro a 45,00 euro.

Il nuovo importo potrà essere applicato solo dal 20 OTTOBRE P.V. (il presente provvedimento costituisce infatti un regolamento e, come tale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella GU avvenuta il 5 ottobre).

Se la revisione viene effettuata presso:

- gli UMC, il predetto importo di 45,00 euro va versato anticipatamente sul ccp n. 9001;
- le officine autorizzate, al predetto importo va aggiunta l'IVA di 9,00 euro trattandosi di prestazione di servizi. Vanno inoltre aggiunti 9,00 euro per la tariffa 2.3 da versare al DTT sul ccp n. 9001, oltre a 1,70 euro per il corrispettivo postale e pertanto l'importo complessivo da corrispondere all'officina sarà di 64,70 euro.

È stato invece mantenuto inalterato il precedente importo di 103,29 euro per i controlli alle officine autorizzate da parte dei funzionari degli UMC ma con la possibilità di ispezioni non preventivamente concordate e pertanto più efficaci; il predetto versamento dovrà avvenire, in tali casi, nei tre giorni successivi al controllo.